

Ora per Messina si è provveduto con l'Unione messinese per le case economiche; per Reggio Calabria si concede la facoltà al Governo di poter fare un'anticipazione ad un Istituto che sorgesse per fare queste case economiche.

Io credo che la stessa facoltà, ed in limiti assai più modesti (perchè per Reggio Calabria si dà facoltà di anticipare a questo Istituto 500 mila lire), si dia al Governo, anche per Palmi, facoltà che non porta nessun obbligo nel Governo, permettendogli di anticipare ad un Istituto, che eventualmente sorga con questo scopo, la somma di 200 mila lire.

Io credo che l'uguaglianza fra queste tre città, che sono state messe alla pari per le demolizioni, importi che non si neghi a quella, che forse è la più bisognosa delle tre, il beneficio che le potrebbe derivare da questa facoltà data al Governo di fare questa anticipazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *relatore*. Debbo dichiarare che la Commissione ha preso in attento esame la richiesta della città di Palmi espressa nell'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio, e certamente, qualora le condizioni di Palmi richiederanno lo stesso trattamento fatto a Reggio Calabria, il Governo la terrà nel debito conto.

Se sorgerà un istituto a Palmi, profitterà delle agevolazioni accordate per la costruzione di case economiche, e qualora queste non fossero sufficienti, certamente il Governo vedrà se sia il caso di un'anticipazione.

Per questi motivi la Commissione per ora ha creduto di limitarsi a segnalare al Governo il desiderio del comune di Palmi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per le stesse considerazioni fatte dall'onorevole relatore il Governo non potrebbe in questo momento manifestare il suo pensiero. A tempo più opportuno la domanda di cui si fa interprete l'onorevole Giovanni Alessio sarà esaminata con la maggiore benevolenza.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Alessio, mantiene o ritira il suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che esaminerà a suo tempo la domanda del co-

mune di Palmi, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 48-*quater*.

(È approvato).

L'articolo 49 del testo ministeriale è soppresso.

Art. 50.

« Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potrà esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal Consorzio o da altri Istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finchè duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del consorzio o degli istituti stessi.

« Il privilegio potrà invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili ed immobili del debitore ».

(È approvato).

L'onorevole Fulci, presidente della Commissione, propone a questo punto il seguente articolo aggiuntivo 50-*bis*:

« Finchè non sia scaduto il termine di cui all'articolo 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potrà dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 13 luglio 1910, n. 466.

« Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'articolo 52 legge 25 giugno 1865, n. 2539, sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente articolo 10, nonchè quelle degli immobili di cui al successivo articolo 10-*bis* ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di parlare.

FULCI, *presidente della Commissione*. Lo articolo 50 *bis* da me proposto, è stato esaminato anche dal Governo, e siamo d'accordo su di esso.

L'articolo non fa altro che rilevare un corollario della nostra legislazione speciale, corollario che è bene concretare in una formula legislativa, in previsione di tutto ciò che potrebbe avvenire per le contestazioni giudiziarie. Nelle città distrutte l'area ed il diritto di mutuo formano un'unità giuridica.